

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19077 del 25/09/2015

Piano particolareggiato d'iniziativa privata - Opera privata di pubblica utilità ex art. 36 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennità - Determinazione - Riduzione ex artt. 37, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 o 27, comma 5, della l. n. 166 del 2002 - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19077 del 25/09/2015

Nel caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di un piano particolareggiato d'iniziativa privata volto alla creazione di una zona industriale ed artigianale d'interesse locale, qualificabile come opera privata di pubblica utilità e, pertanto, non rientrante nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata o agevolata, né in quello dei piani di insediamento produttivo di iniziativa pubblica, né, infine, nei programmi di riabilitazione urbana, si applica l'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede la liquidazione dell'indennità di espropriazione in misura pari al valore venale dell'immobile, non ricorrendo le ragioni, collegate alla realizzazione di programmi di riabilitazione urbana, che giustificano la decurtazione della stessa in misura pari agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto ovvero dell'art. 27, comma 5, della l. n. 166 del 2002.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19077 del 25/09/2015